

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 29 marzo 2004 ⁽¹⁾**che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo**

(2006/C 150/02)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 191,

visto il regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽²⁾,visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽³⁾ (in appresso «regolamento finanziario»), il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁴⁾ (in appresso «regolamento sulle modalità di esecuzione») nonché il regolamento (CE) n. 643/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che abroga il regolamento (CE) n. 2909/2000 relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee ⁽⁵⁾,

visto l'articolo 22, paragrafo 10, del regolamento del Parlamento,

Considerando che

⁽¹⁾ Modificata dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 1° febbraio 2006.

⁽²⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.2005, pag. 17.

(1) occorre definire le modalità relative alla concessione e alla gestione delle sovvenzioni destinate a contribuire al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

(2) il sostegno finanziario ai partiti politici a livello europeo rappresenta una sovvenzione ai sensi dell'articolo 108 e seguenti del regolamento finanziario.

DECIDE

*Articolo 1***Oggetto**

La presente regolamentazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

Articolo 1 bis

Per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo, l'Ufficio di presidenza adotta all'inizio di ogni legislatura un quadro finanziario indicativo pluriennale, basato su valori di riferimento concernenti l'importo di base per partito e l'importo supplementare connesso al numero di deputati al Parlamento europeo membri del partito interessato. Tale quadro costituirà il principale riferimento dell'autorità di bilancio del Parlamento europeo durante la procedura di bilancio annuale, senza intaccare i poteri conferiti dal trattato all'autorità di bilancio.

*Articolo 2***Bando per proposte**

Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti politici a livello europeo. La pubblicazione indica i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento comunitario e le date previste per la procedura di concessione.

*Articolo 3***Domanda di finanziamento**

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003, ogni partito politico a livello europeo che desidera beneficiare di una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea, presenta la sua domanda per iscritto al Presidente del Parlamento europeo entro il 15 novembre precedente l'esercizio di bilancio per il quale richiede la sovvenzione. Alla data di presentazione della domanda devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 3 del suddetto regolamento.

2. Il formulario da utilizzare per la domanda di sovvenzione è allegato alla presente regolamentazione (cfr. allegato 1). Esso è altresì disponibile sul sito Internet del Parlamento europeo.

3. Ogni notifica a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2004/2003 va indirizzata al Presidente del Parlamento europeo.

*Articolo 4***Decisione sulla domanda di finanziamento**

1. Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza esamina le domande di finanziamento sulla base dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003 al fine di determinare le domande suscettibili di beneficiare di un finanziamento. L'Ufficio di presidenza e, nel quadro della preparazione della decisione dell'Ufficio di presidenza, anche il Segretario generale, possono invitare un richiedente a completare o a esplicitare i documenti giustificativi allegati alla domanda entro il termine da loro impartito.

2. Entro il 15 febbraio dell'esercizio di bilancio per il quale è richiesta la sovvenzione, l'Ufficio di presidenza adotta l'elenco dei beneficiari e gli importi attribuiti. In caso di mancata concessione della sovvenzione richiesta, l'Ufficio di presidenza specifica nella stessa decisione i motivi della reiezione della domanda, alla luce, in particolare, dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003.

La decisione dell'Ufficio di presidenza è adottata sulla base dell'esame di cui al paragrafo 1. Essa tiene conto dei cambiamenti della situazione eventualmente intervenuti successiva-

mente alla presentazione della domanda, sulla base di comunicazioni ricevute a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2004/2003 e dei cambiamenti notori.

Qualora, per un aumento del numero dei partiti che richiedono il finanziamento o del numero dei deputati al Parlamento europeo che abbiano aderito ad un partito richiedente, gli importi di riferimento destinati ai richiedenti siano diversi da quelli previsti dall'articolo 1 bis, il Segretario generale ne informa immediatamente l'Ufficio di presidenza che può invitare il Presidente a presentare una proposta alla commissione competente allo scopo di adeguare gli stanziamenti disponibili.

3. Il Presidente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. In caso di concessione, la comunicazione è corredata, in allegato, del progetto di convenzione di sovvenzione che il beneficiario deve firmare. In caso di mancata concessione della sovvenzione richiesta, egli comunica i motivi della reiezione da parte dell'Ufficio di presidenza. I richiedenti, la cui domanda non è stata accolta dall'Ufficio di presidenza, vengono informati nei quindici giorni di calendario successivi alla trasmissione della decisione di concessione ai beneficiari.

*Articolo 5***Convenzione di sovvenzione**

La sovvenzione di un partito politico a livello europeo forma oggetto di una convenzione scritta tra il Parlamento europeo, rappresentato dal Presidente o da un suo delegato, e il beneficiario. Il testo della convenzione di sovvenzione è allegato alla presente regolamentazione (cfr. allegato 2); la convenzione va debitamente compilata e firmata dalle due parti nei trenta giorni successivi alla decisione dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 4. Il testo della convenzione di sovvenzione non può essere modificato.

*Articolo 6***Pagamento**

1. A meno che l'Ufficio di presidenza non decida altrimenti, la sovvenzione sarà versata a titolo di prefinanziamento ai partiti politici a livello europeo in un'unica rata pari all'80 % del massimale della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2 della convenzione di sovvenzione nei quindici giorni successivi alla firma della convenzione.

2. La liquidazione del saldo sarà effettuata dopo la fine del periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario sulla base delle spese realmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione del programma di lavoro. Allorché l'importo totale dei pagamenti precedenti è superiore all'importo della sovvenzione finale determinata, il Parlamento europeo procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

3. Entro il 15 maggio e non oltre il 30 giugno successivi alla fine dell'esercizio di bilancio, il beneficiario presenta i documenti seguenti per la liquidazione del saldo:

- una relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro;
- un conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute, secondo la struttura del bilancio di previsione;
- uno stato ricapitolativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario per il periodo di ammissibilità coperto dalla convenzione di sovvenzione;
- un rapporto di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuato da un organismo o un esperto indipendente abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare mansioni di controllo dei conti.

4. La revisione contabile esterna mira a certificare che i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento europeo sono conformi alle disposizioni finanziarie della convenzione di sovvenzione, che le spese dichiarate sono reali e le entrate dichiarate esaustive e che sono stati rispettati gli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003.

5. Al ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 3 ed entro un termine di due mesi, l'Ufficio di presidenza approva, su proposta del Segretario generale, la relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro e il conteggio finanziario finale.

L'Ufficio di presidenza può chiedere al beneficiario documenti giustificativi o qualsiasi supplemento di informazione che giudicherà necessario ai fini dell'accettazione della relazione finale e del conteggio finanziario finale. Il beneficiario dispone di quindici giorni per presentare i documenti giustificativi.

L'Ufficio di presidenza, dopo avere inteso i rappresentanti del partito politico interessato, può respingere la relazione finale e il conteggio finale e chiedere la presentazione di una nuova relazione e di un nuovo conteggio. Il beneficiario dispone di quindici giorni per presentare una nuova relazione ed un nuovo conteggio.

In mancanza di reazione scritta del Parlamento europeo entro il termine suddetto di due mesi, la relazione finale e il conteggio finanziario finale sono considerati accettati.

6. Il beneficiario notifica al Parlamento europeo l'importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati dai prefinanziamenti versatigli dal Parlamento. La notifica deve essere effettuata al momento della domanda di pagamento del saldo che appura il prefinanziamento. Detti interessi formano oggetto di un ordine di riscossione da parte del Segretario generale o di un suo delegato.

Articolo 7

Determinazione della sovvenzione finale

1. Fatte salve le informazioni ottenute successivamente nell'ambito dei controlli e delle revisioni contabili, dopo avere sentito i rappresentanti del partito politico interessato che ne fanno domanda, l'Ufficio di presidenza approva l'importo della sovvenzione finale da concedere al beneficiario sulla base dei documenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, accettati dall'Ufficio di presidenza.

2. In nessun caso l'importo totale versato dal Parlamento europeo al beneficiario può superare:

- l'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2. della convenzione di sovvenzione;

- il 75 % delle spese reali ammissibili.

3. La sovvenzione è limitata all'importo necessario per equilibrare le entrate e le spese ammissibili del bilancio di funzionamento del beneficiario che ha permesso la realizzazione del programma di lavoro e, in nessun caso, gli procura profitti ai sensi dell'articolo 165 del regolamento sulle modalità di esecuzione. Qualsiasi eccedenza dà luogo ad una riduzione, a debita concorrenza, dell'importo della sovvenzione.

4. Sulla base dell'importo della sovvenzione finale così determinato e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della convenzione di sovvenzione, l'Ufficio di presidenza stabilisce l'importo del saldo da pagare a concorrenza degli importi ancora dovuti al beneficiario. Allorché l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo della sovvenzione finale, il Segretario generale o un suo delegato emette un ordine di riscossione per l'importo in eccesso.

Articolo 8

Sospensione e riduzione della sovvenzione

Su proposta del Segretario generale, l'Ufficio di presidenza sospende i pagamenti e riduce la sovvenzione e, se del caso, mette fine alla convenzione di sovvenzione, chiedendo eventualmente la ripetizione dell'indebitato,

- a) in caso di utilizzazione per la sovvenzione per spese non autorizzate dal regolamento (CE) n. 2004/2003;

- b) in caso di mancata notifica a titolo dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2004/2003;

- c) in caso di mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui rispettivamente agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 2004/2003;

d) nel caso si verifichi una delle circostanze di cui agli articoli 93 o 94 del regolamento finanziario.

Prima di prendere una decisione, l'Ufficio di presidenza offre al beneficiario la possibilità di pronunciarsi sulle irregolarità constatate.

Articolo 9

Recupero

1. Allorché taluni importi siano stati indebitamente versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù delle condizioni della convenzione di sovvenzione, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissata da quest'ultimo, gli importi in questione.

2. In caso di assenza di pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, quest'ultimo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso di cui all'articolo II.14, paragrafo 3 della convenzione di sovvenzione. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento, quest'ultima esclusa, e la data di ricevimento da parte del Parlamento europeo del pagamento integrale delle somme dovute, quest'ultima inclusa.

Articolo 10

Controlli e revisioni contabili

1. La verifica regolare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2004/2003 viene effettuato dal Segretario generale.

2. Il beneficiario fornisce tutti i dati dettagliati richiesti al Parlamento europeo e a qualsiasi altro organismo esterno incaricato dal Parlamento europeo, affinché quest'ultimo possa assicurarsi della corretta esecuzione del programma di lavoro e delle disposizioni della convenzione di sovvenzione.

3. Il beneficiario tiene a disposizione del Parlamento europeo l'insieme dei documenti originali, soprattutto contabili, bancari e fiscali o, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie certificate conformi dei documenti originali relativi alla convenzione di sovvenzione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo degli importi dovuti di cui all'articolo I.4 della convenzione di sovvenzione.

4. Il beneficiario agevola la realizzazione da parte del Parlamento europeo, sia direttamente attraverso i suoi agenti sia per il tramite di qualsiasi altro organismo esterno da esso incaricato a tal fine, di una revisione contabile sull'utilizzazione che è stata fatta della sovvenzione. Tali revisioni contabili possono aver luogo durante l'intero periodo di esecuzione della convenzione di sovvenzione fino al pagamento del saldo,

nonché durante un periodo di cinque anni decorrente dalla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati di tali revisioni contabili potranno condurre a decisioni di recupero da parte dell'Ufficio di presidenza.

5. Ogni convenzione di sovvenzione prevede esplicitamente il potere di controllo del Parlamento europeo e della Corte dei conti, sui documenti giustificativi e in loco, del partito politico a livello europeo che ha beneficiato di una sovvenzione a titolo del bilancio generale dell'Unione europea.

6. In virtù del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾, quest'ultimo può altresì effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli potranno comportare decisioni di recupero da parte dell'Ufficio di presidenza.

Articolo 11

Assistenza tecnica

1. Su proposta del Segretario generale l'Ufficio di presidenza può concedere ai partiti politici a livello europeo un'assistenza tecnica conformemente alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 14 marzo 2000, che disciplina l'utilizzo dei locali del Parlamento europeo da parte di utenti esterni, come modificata dalla decisione del 2 giugno 2003, e qualsiasi altra assistenza tecnica prevista da regolamentazioni successive. L'Ufficio di presidenza può delegare al Segretario generale taluni tipi di decisioni relative alla concessione di assistenza tecnica.

2. Ogni anno, nei tre mesi successivi alla fine dell'esercizio di bilancio, il Segretario generale presenta all'Ufficio di presidenza una relazione dettagliata sull'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo a ciascun partito politico a livello europeo. La relazione è successivamente pubblicata sul sito Internet del Parlamento europeo.

Articolo 12

Pubblicità

Tutte le sovvenzioni concesse dal Parlamento europeo nel corso di un esercizio ai partiti politici a livello europeo sono pubblicate nel corso del primo semestre dell'esercizio successivo, sul sito Internet del Parlamento europeo, con indicazione

- del nome e dell'indirizzo del beneficiario,
- dell'oggetto della sovvenzione,
- dell'importo concesso e del tasso di finanziamento rispetto al bilancio di funzionamento totale del beneficiario.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

*Articolo 13***Diritto di ricorso**

Le decisioni prese in virtù della presente regolamentazione possono formare oggetto di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e al Tribunale di primo grado delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato.

*Articolo 14***Norme transitorie per l'esercizio di bilancio 2004**

1. La data indicata all'articolo 3, paragrafo 1, della presente regolamentazione è sostituita dalla data del 23 luglio 2004 e la data indicata all'articolo 4, paragrafo 2, è sostituita dalla data del 16 settembre 2004.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 della presente regolamentazione, una rata unica di prefinanziamento pari all'80 % dell'importo massimo della sovvenzione fissato dall'articolo 1.3, paragrafo 2, della convenzione di sovvenzione è versata nei

quindici giorni successivi alla firma della convenzione di sovvenzione.

*Articolo 15***Revisione della regolamentazione**

Entro il 30 settembre 2005, il Segretario generale del Parlamento europeo presenta all'Ufficio di presidenza una relazione sull'attuazione della presente regolamentazione. La relazione indica, se del caso, eventuali proposte di modifica da apportare alla presente regolamentazione e al sistema di finanziamento dei partiti politici europei previsto dal regolamento (CE) n. 2004/2003.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

La presente regolamentazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ALLEGATO 1

PARLAMENTO EUROPEO



FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI A LIVELLO EUROPEO

LINEA DI BILANCIO 3710

**MODULO DI DOMANDA DI SOVVENZIONE PER
L'ESERCIZIO 200_**

COMPOSIZIONE DEL FASCICOLO

Le tabella qui in appresso intende servire da guida per la preparazione del fascicolo della vostra domanda. Vi consigliamo altresì di utilizzarla come check list per verificare che vi siano stati inclusi tutti i documenti richiesti.

DOCUMENTI DA FORNIRE SU CARTA			
1	Lettera di copertura originale	2	<input type="checkbox"/>
2	Modulo di domanda debitamente compilato e firmato (compresa la dichiarazione sull'onore)	2	<input type="checkbox"/>
3a	Statuto del partito politico	1	<input type="checkbox"/>
3b	Certificato di registrazione ufficiale	1	<input type="checkbox"/>
3c	Prova di esistenza recente del partito politico	1	<input type="checkbox"/>
3d	Elenco dei direttori/membri del consiglio di amministrazione (cognomi e nomi, titoli o funzioni in seno al partito candidato)	1	<input type="checkbox"/>
4	Documenti attestanti che il richiedente soddisfa alle condizioni di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d) e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ⁽¹⁾ del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (oppure dichiarazione che non è intervenuta alcuna modifica rispetto ai documenti già trasmessi)		<input type="checkbox"/>
5	Programma del partito politico		<input type="checkbox"/>
6	Stato finanziario globale per il 200_ certificato da un organismo esterno di revisione contabile ⁽²⁾	1	<input type="checkbox"/>
7	Bilancio di previsione di funzionamento indicante le spese ammissibili ad un finanziamento a carico del bilancio comunitario	1	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ Compresa le liste degli eletti di cui all'articolo 3, lettera b), primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

⁽²⁾ Salvo se il partito politico a livello europeo è stato creato nell'anno in corso.

SEZIONE I: Informazioni amministrative sul partito politico**1.1. IDENTIFICAZIONE DEL PARTITO POLITICO**

Nome del partito politico (nome legale completo):

Nome abbreviato (eventualmente):

Sigla (eventualmente):

Statuto legale del partito politico:

Numero di registrazione ufficiale (o informazione equivalente):

Nome e titolo (funzione) della persona abilitata ad assumere impegni giuridici a nome del partito politico:

Nome e titolo (funzione) della persona responsabile per gli aspetti tecnici:

Indirizzo del partito politico:

Via:

N.:

CAP:

Città:

Stato:

Telefono:

Fax:

E-mail:

1.2. INFORMAZIONI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

(con la firma e il timbro della banca)

TITOLARE DEL CONTO BANCARIO

Nome:

Indirizzo:

.....

Comune/Città: CAP:

Stato: Partita IVA:

Persona di contatto:

Telefono: Fax:

E-mail:

BANCA

Nome della banca:

.....

Indirizzo:

.....

Comune/Città: CAP:

Conto bancario:

IBAN:

Codice BIC / SWIFT:

Osservazioni:

.....

.....

.....

SEZIONE II: Descrizione del programma di lavoro

2.1. Descrizione e calendario delle attività del partito per il quale è richiesta una sovvenzione

2.2. Nome della persona responsabile della gestione delle attività di cui al punto 2.1.

SEZIONE III: Risultati e valutazione

3.1. Descrizione del meccanismo di valutazione, conformemente ai principi di economia, di efficienza ed efficacia, del programma di lavoro

3.2. Visibilità del finanziamento del Parlamento europeo

ALLEGATO 2

PARLAMENTO EUROPEO



DIREZIONE GENERALE DELLE FINANZE

CONVENZIONE di SOVVENZIONE al FUNZIONAMENTO

Numero:

Tra

il Parlamento europeo, il cui Segretariato generale ha sede nel Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, qui di seguito denominato «*Il Parlamento europeo*»,
rappresentato per la firma della presente convenzione dal Presidente,
da una parte,

e

.....
[denominazione ufficiale completa del partito politico europeo].....
[forma giuridica ufficiale].....
[numero di registrazione].....
[indirizzo ufficiale completo].....
[partita IVA]

qui di seguito definito «*il beneficiario*»,
rappresentato per la firma della presente convenzione
da:,
dall'altra,

SI CONVENGONO

le **condizioni particolari**, le **condizioni generali** nonché gli **allegati** seguenti:**Allegato I** Programma di lavoro del beneficiario**Allegato II** Bilancio di previsione di funzionamento del beneficiario

che formano parte integrante della presente convenzione (in prosieguo la «convenzione»).

Le disposizioni di cui alle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti della convenzione.

Le disposizioni di cui alle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati.

I — CONDIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO I.1 — OGGETTO

- I.1.1. Conformemente al regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo ⁽¹⁾ e alla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 che definisce le modalità di applicazione del succitato regolamento, il Parlamento europeo ha deciso di sovvenzionare, alle condizioni figuranti nelle condizioni particolari, nelle condizioni generali e negli allegati della presente convenzione, che il beneficiario dichiara di conoscere e accettare, il programma annuale di attività del beneficiario che corrisponde al perseguimento delle sue attività e obiettivi statutari per l'esercizio AAAAA.
- I.1.2. Il beneficiario si impegna a fare tutto quanto in suo potere per realizzare, sotto la propria responsabilità, il suo programma di lavoro quale figura descritto nell'allegato I. Il beneficiario si impegna altresì a rispettare, nel suo programma e con la sua azione, i principi su cui si basa l'Unione europea, cioè i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

ARTICOLO I.2 — DURATA

- I.2.1. La convenzione entra in vigore alla data della firma apposta dall'ultima delle due parti contraenti della convenzione.
- I.2.2. Il periodo di ammissibilità delle spese al finanziamento da parte del Parlamento europeo copre il periodo intercorrente dal gg/mm/aa al GG/MM/AA.

ARTICOLO I.3 — FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO

- I.3.1. L'importo complessivo delle spese ammissibili al finanziamento da parte del Parlamento europeo è stimato in [...] EUR, conformemente al bilancio di previsione di funzionamento del beneficiario figurante nell'allegato II. Tale bilancio di previsione di funzionamento riprende l'insieme delle spese e delle entrate di funzionamento stimate dal beneficiario per il periodo considerato, distinguendo le spese ammissibili da quelle non ammissibili al finanziamento da parte del Parlamento europeo, conformemente alle definizioni delle spese figuranti all'articolo II.12.
- I.3.2. Il Parlamento europeo prende a suo carico l'importo massimo di [...] EUR, equivalente a [...] % dell'importo complessivo stimato delle spese ammissibili, quale figura nel paragrafo 1. La determinazione della sovvenzione finale è effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo II.15, fatto salvo l'articolo II.17.

All'atto della determinazione della sovvenzione finale, la partecipazione del Parlamento europeo è limitata all'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, della convenzione e non può in nessun caso superare il 75% delle spese reali ammissibili. Gli importi e le fonti di altri finanziamenti esterni sono menzionati nel bilancio di previsione di cui al paragrafo 1.

- I.3.3. In deroga all'articolo II.11, all'atto della realizzazione del programma di lavoro, il beneficiario può procedere a un adeguamento del proprio bilancio di previsione mediante trasferimenti tra rubriche di spese ammissibili, a condizione che tale adeguamento delle spese non riguardi la realizzazione del programma di lavoro e che il trasferimento tra rubriche non superi il 20% dell'importo di ciascuna rubrica di spese ammissibili quale figura nel bilancio di previsione, nel rispetto dell'importo complessivo delle spese ammissibili menzionato al paragrafo 1. Egli ne informa il Parlamento europeo per iscritto. L'Ufficio di presidenza abilita il Presidente del Parlamento europeo ad approvare gli storni superiori al limite sopra indicato. Tali storni devono essere giustificati nella relazione finale.

ARTICOLO I.4 — MODALITÀ DI PAGAMENTO

In funzione del programma di lavoro e del calendario di previsione di pagamento delle spese ammissibili alla sovvenzione, i versamenti della sovvenzione avverranno secondo il calendario e le modalità seguenti:

I.4.1. Prefinanziamento:

Un prefinanziamento dell'importo di [...] EUR, che rappresenta l'80% dell'importo menzionato all'articolo I.3, paragrafo 2, sarà versato al beneficiario nei quindici giorni successivi alla firma della convenzione.

⁽¹⁾ GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

I.4.2. Liquidazione del saldo

La domanda di liquidazione del saldo è presentata entro il 15 maggio dell'esercizio successivo e deve essere corredata di una relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro, di un conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute, secondo la struttura del bilancio di previsione, nonché di uno stato ricapitolativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario nel periodo di ammissibilità coperto dalla convenzione e da una relazione di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuata da un organismo o un esperto indipendente abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare compiti di controllo dei conti. Il Parlamento europeo dispone di un termine di due mesi per approvare o respingere la relazione di attività o chiedere qualsiasi documento giustificativo o informazione complementare, conformemente alla procedura menzionata all'articolo II.13, paragrafo 2. Se del caso, il beneficiario dispone di un termine di 15 giorni per presentare i complementi d'informazione o una nuova relazione.

Nei 30 giorni successivi all'approvazione da parte del Parlamento europeo della relazione di attività che correda la domanda di pagamento del saldo, il saldo della sovvenzione determinata conformemente alle disposizioni dell'articolo II.15 è versato al beneficiario o, se del caso, si procederà al recupero delle somme percepite in più. Detto termine di pagamento può essere sospeso dal Parlamento europeo conformemente alla procedura menzionata all'articolo II.14, paragrafo 2.

ARTICOLO I.5 — CONTO BANCARIO

I pagamenti sono effettuati su un conto bancario o su un sottoconto bancario del beneficiario espresso in euro, i cui estremi figurano qui riprodotti:

Nome della banca:

Indirizzo dell'agenzia bancaria:

Denominazione esatta del titolare del conto:

Numero di conto completo (compresi i codici bancari):

Codificazione IBAN:

Codice BIC / SWIFT:

Detto conto o sottoconto deve consentire l'identificazione dei fondi versati dal Parlamento europeo ed essere riservato esclusivamente al ricevimento dei fondi versati dal Parlamento europeo per la realizzazione del programma di lavoro sovvenzionato. Allorché i fondi versati su tale conto facciano maturare interessi o fruiscono di vantaggi equivalenti in base alla legge dello Stato sul cui territorio detto conto è aperto, tali interessi o altri vantaggi sono recuperati dal Parlamento europeo alle condizioni previste all'articolo II.14, paragrafo 4, qualora siano stati generati da versamenti di prefinanziamento.

ARTICOLO I.6 — DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Qualsiasi comunicazione effettuata nell'ambito della presente convenzione deve rivestire forma scritta e menzionare il numero della convenzione. Essa deve essere inviata ai seguenti indirizzi:

Per il Parlamento europeo:

Parlamento europeo
Il Presidente
c/o Direttore generale delle Finanze
Ufficio SCH 05B031
L-2929 Lussemburgo

La corrispondenza ordinaria si considera ricevuta dal Parlamento europeo alla data in cui viene formalmente registrata dal Servizio del corriere del Parlamento europeo.

Per il beneficiario:

Sig./Sig.ra

.....
[Qualifica]

.....
[Denominazione ufficiale dell'organismo beneficiario]

.....
[Indirizzo ufficiale completo]

ARTICOLO I.7 — LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La sovvenzione è disciplinata dalle disposizioni della convenzione, dalle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ (in prosieguo «regolamento finanziario») e dalle sue modalità di attuazione, nonché dal regolamento (CE) n. 2004/2003, come pure dalla decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 che definisce le modalità di attuazione di quest'ultimo regolamento.

In via sussidiaria, per qualsiasi questione non disciplinata dalle disposizioni di cui sopra, è applicabile la legge lussemburghese.

La decisione del Parlamento europeo riguardante l'applicazione delle disposizioni della convenzione nonché le modalità di attuazione della convenzione possono formare oggetto di un ricorso del beneficiario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee e, in caso di appello, presso la Corte di giustizia delle Comunità europee.

ARTICOLO I.8 — PROTEZIONE DEI DATI

Qualsiasi dato di carattere personale figurante nella convenzione è trattato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽²⁾. Tali dati sono trattati unicamente nell'ambito dell'esecuzione e del controllo della convenzione da parte della Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo, fatta salva la loro eventuale comunicazione agli organi responsabili delle mansioni di controllo e revisione contabile conformemente alla legislazione comunitaria.

Il beneficiario può, su domanda scritta, ottenere la comunicazione di tali dati personali e correggere qualsiasi dato erroneo o incompleto. Per qualsiasi informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può rivolgersi alla Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo e all'Unità per la protezione dei dati personali in seno al Parlamento europeo. Per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati personali, il beneficiario può presentare ricorso in qualsiasi momento presso il garante europeo della protezione dei dati.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

II – CONDIZIONI GENERALI

PARTE A: DISPOSIZIONI GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE

ARTICOLO II.1 — RESPONSABILITÀ

- II.1.1. Il beneficiario è l'unico responsabile del rispetto di tutti gli obblighi legali che gli incombono.
- II.1.2. Il Parlamento europeo non può in nessun caso e a nessun titolo essere considerato responsabile in caso di reclamo nell'ambito della convenzione per quanto riguarda qualsiasi danno causato all'atto della realizzazione del programma di lavoro. Di conseguenza, nessuna richiesta di indennizzo o di rimborso che accompagni tale reclamo sarà ammessa dal Parlamento europeo.
- II.1.3. Salvo casi di forza maggiore, il beneficiario è tenuto a risarcire qualsiasi danno causato al Parlamento europeo per effetto della realizzazione o della cattiva realizzazione del programma di lavoro.
- II.1.4. Il beneficiario è l'unico responsabile nei confronti dei terzi, anche per quanto riguarda i danni di qualsiasi natura loro causati all'atto della realizzazione del programma di lavoro.

ARTICOLO II.2 — CONFLITTO DI INTERESSI

In applicazione dell'articolo 52 del regolamento finanziario, il beneficiario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi che potrebbe influire sull'esecuzione imparziale e obiettiva della convenzione.

ARTICOLO II.3 — RISERVATEZZA

Il Parlamento europeo e il beneficiario si impegnano a preservare la riservatezza di qualsiasi documento, informazione o altro materiale avente un nesso diretto con l'oggetto della convenzione debitamente qualificati come riservati e la cui divulgazione potrebbe causare un danno all'altra parte. Le parti restano vincolate da detto obbligo al di là del periodo coperto dal finanziamento comunitario.

ARTICOLO II.4 — PUBBLICITÀ

- II.4.1. Salvo domanda contraria del Parlamento europeo, qualsiasi comunicazione o pubblicazione del beneficiario riguardante la realizzazione del programma di lavoro, comprese quelle diffuse al momento di una conferenza o seminario, deve menzionare di attenersi a un'azione che forma oggetto di un sostegno finanziario da parte del Parlamento europeo.

Qualsivoglia comunicazione o pubblicazione del beneficiario, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, deve menzionare che essa impegna solo il suo autore e che il Parlamento europeo non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in detta comunicazione o pubblicazione.

- II.4.2. Il beneficiario autorizza il Parlamento europeo a pubblicare, sotto qualsiasi forma o mediante qualunque supporto, compreso Internet, le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del beneficiario,
 - oggetto della sovvenzione,
 - importo concesso e tasso di finanziamento rispetto al bilancio di previsione di funzionamento complessivo del beneficiario,
 - assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo.

ARTICOLO II.5 — VALUTAZIONE

Allorché una valutazione intermedia o finale dell'impatto della sovvenzione rispetto gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2004/2003 venga intrapresa dal Parlamento europeo, il beneficiario si impegna a mettere a disposizione del Parlamento europeo e/o delle persone da questo incaricate qualsiasi documento o informazione di natura tale da permettere che detta valutazione venga portata a buon fine e a conferire loro i diritti di accesso previsti all'articolo II.17.

ARTICOLO II.6 — FORZA MAGGIORE

- II.6.1. Per forza maggiore si intende qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti contraenti la convenzione e non imputabile a loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti della convenzione di eseguire uno dei propri obblighi convenzionali e a cui non si sia potuto ovviare nonostante ogni diligenza impiegata. I difetti o ritardi di messa a disposizione di attrezzature o materiale (nella misura in cui non risultano da casi di forza maggiore), le vertenze di lavoro, gli scioperi o le difficoltà finanziarie non possono essere invocati come caso di forza maggiore dalla parte in difetto di esecuzione.
- II.6.2. Se una delle parti contraenti la convenzione deve far fronte a un caso di forza maggiore, ne avverte senza indugio l'altra parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale evento.
- II.6.3. Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente a uno degli obblighi convenzionali se ne è impedita da un caso di forza maggiore. Le parti contraenti la convenzione prendono qualsiasi provvedimento atto a minimizzare gli eventuali danni derivanti da un caso di forza maggiore.

ARTICOLO II.7 — AGGIUDICAZIONE DI APPALTI

Allorché il beneficiario deve concludere un appalto per soddisfare le esigenze di realizzazione del programma di lavoro e tale da generare spese ammissibili per il bilancio di funzionamento, egli è tenuto ad aprire una gara tra i potenziali candidati e ad assegnare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei potenziali contraenti, vigilando a che non vi sia conflitto di interessi.

Il beneficiario resta l'unico responsabile della realizzazione del programma di lavoro e del rispetto delle disposizioni della convenzione. Egli si impegna a prendere le disposizioni necessarie affinché l'aggiudicatario dell'appalto rinunci a far valere i suoi diritti nei confronti del Parlamento europeo a titolo della convenzione.

ARTICOLO II.8 — CESSIONE

I crediti detenuti dal Parlamento europeo non possono essere ceduti.

In via d'eccezione, nei casi debitamente giustificati, il Parlamento europeo potrà autorizzare che la totalità o parte della convenzione e dei pagamenti che ne derivano possa essere ceduta a terzi a seguito di una domanda scritta motivata presentata dal beneficiario a tal fine. Il Parlamento europeo deve notificare il suo eventuale accordo scritto prima della cessione prevista. In assenza dell'accordo di cui sopra o in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui è corredato, la cessione non è opponibile al Parlamento europeo e non avrà alcun effetto nei suoi confronti.

In nessun caso un tale trasferimento può liberare il beneficiario dei suoi obblighi nei confronti del Parlamento europeo.

ARTICOLO II.9 — RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

II.9.1. Da parte del beneficiario

Il beneficiario può rinunciare alla sovvenzione e porre termine alla convenzione in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, senza essere tenuto a un indennizzo qualsiasi a tale titolo.

II.9.2. Da parte del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo può decidere di porre termine alla convenzione, senza alcun indennizzo da parte sua, nelle circostanze seguenti:

- a) allorché il beneficiario non soddisfi più le condizioni di finanziamento quali definite agli articoli 3 e 6 del regolamento (CE) n. 2004/2003;
- b) allorché un cambiamento di ordine giuridico, finanziario, tecnico, organizzativo o di controllo del beneficiario sia suscettibile di incidere sulla convenzione in maniera sostanziale o di rimettere in questione la decisione di concessione della sovvenzione;
- c) allorché il beneficiario non esegua uno degli obblighi sostanziali che gli incombono conformemente alle disposizioni della convenzione, compresi i suoi allegati;

- d) in caso di forza maggiore, notificata conformemente all'articolo II.6;
- e) allorché il beneficiario sia dichiarato in stato di fallimento o formi oggetto di una procedura di messa in liquidazione o qualsiasi altra procedura analoga;
- f) allorché il beneficiario fornisca false dichiarazioni o rapporti non conformi alla realtà per ottenere la sovvenzione prevista nella convenzione;
- g) allorché il beneficiario abbia, intenzionalmente o per negligenza, commesso un'irregolarità sostanziale nell'esecuzione della convenzione, nonché in caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illegale da parte del beneficiario lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee. Costituisce irregolarità sostanziale qualsiasi violazione di una disposizione convenzionale o regolamentare risultante da un atto o da un'omissione operata dal beneficiario che ha o avrebbe per effetto quello di recare nocumento al bilancio comunitario.

II.9.3. Modalità di risoluzione

La procedura è avviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del paragrafo 2, il beneficiario dispone di un termine di 30 giorni per comunicare le sue osservazioni e prendere le misure necessarie per, eventualmente, assicurare la continuità del rispetto dei suoi obblighi convenzionali. In mancanza di accettazione di tali osservazioni confermata con accordo scritto dal Parlamento europeo entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle dette osservazioni, la procedura è mantenuta.

Allorché vi sia un preavviso, la risoluzione è effettiva alla scadenza del periodo di preavviso, che decorre a far data dal ricevimento della decisione del Parlamento europeo di porre fine alla convenzione.

In mancanza di preavviso nelle fattispecie di cui alle lettere d), f) e g) del paragrafo 2, la risoluzione è effettiva a far data dal giorno successivo a quello di ricevimento della decisione del Parlamento europeo di porre fine alla convenzione.

II.9.4. Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione, i pagamenti del Parlamento europeo sono limitati alle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario alla data effettiva della risoluzione nel rispetto delle disposizioni dell'articolo II.15. Le spese connesse agli impegni in corso ma destinati ad essere eseguiti dopo la risoluzione non sono prese in considerazione. Il beneficiario dispone di un termine di 60 giorni a partire dalla data di effetto della risoluzione della convenzione notificata dal Parlamento europeo per produrre una domanda di pagamento finale conformemente alle disposizioni dell'articolo II.13, paragrafo 2. In mancanza di ricevimento di tale domanda di pagamento finale nel termine impartito, il Parlamento europeo non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data di risoluzione e recupera eventualmente qualsiasi importo la cui utilizzazione non sia giustificata dalle relazioni di attività o dalle relazioni finanziarie approvate dal Parlamento europeo.

In via d'eccezione, alla scadenza del preavviso di cui al paragrafo 3, allorché il Parlamento europeo pone fine alla convenzione a motivo del fatto che il beneficiario non ha prodotto la relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro o il conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute nel termine di cui all'articolo I.4., paragrafo 2 e non ha assolto tale obbligo nei due mesi successivi al richiamo scritto notificato a tal fine del Parlamento europeo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti, il Parlamento europeo non procede al rimborso delle spese sostenute dal beneficiario fino alla data finale del periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario e recupera, eventualmente, qualsiasi importo la cui utilizzazione non sia giustificata dalle relazioni d'attività e dalle relazioni finanziarie approvate dal Parlamento europeo.

In via d'eccezione, in caso di risoluzione da parte del Parlamento europeo per i motivi esposti alle lettere f) o g) del paragrafo 2, il Parlamento europeo può esigere il rimborso parziale o totale delle somme già versate a titolo della convenzione sulla base di relazioni d'attività e di relazioni finanziarie approvati dal Parlamento europeo, proporzionalmente alla gravità degli inadempimenti ascritti e dopo aver messo il beneficiario in condizione di presentare le sue osservazioni.

ARTICOLO II.10 — SANZIONI FINANZIARIE REGOLAMENTARI

In virtù del regolamento finanziario, qualsiasi beneficiario dichiarato in difetto grave di esecuzione dei suoi obblighi convenzionali è passibile di sanzioni finanziarie variabili dal 2 al 10% del valore della sovvenzione in questione, fatto salvo il principio di proporzionalità. Tale tasso può essere portato dal 4 al 20% in caso di recidiva nei cinque anni successivi al primo inadempimento. L'eventuale decisione del Parlamento europeo di applicare dette sanzioni finanziarie sarà notificata al beneficiario per iscritto.

ARTICOLO II.11 — CLAUSOLE AGGIUNTIVE

- Il.11.1. Qualsiasi modificazione della convenzione deve formare oggetto di una clausola aggiuntiva scritta. Nessun accordo verbale può vincolare le parti a tal fine.
- Il.11.2. La clausola aggiuntiva non può avere per oggetto o per effetto di apportare alla convenzione modifiche sostanziali suscettibili di rimettere in causa la decisione di attribuzione della sovvenzione né di violare la parità di trattamento tra i richiedenti la sovvenzione.
- Il.11.3. Allorché la domanda di modifica provenga dal beneficiario, quest'ultimo deve indirizzarla al Parlamento europeo in tempo utile prima della data d'effetto prevista e, in ogni caso, un mese prima della data finale di ammissibilità al finanziamento comunitario, salvo nei casi debitamente giustificati dal beneficiario e accettati dal Parlamento europeo.

PARTE B: DISPOSIZIONI FINANZIARIE**ARTICOLO II.12 — SPESE AMMISSIBILI**

- Il.12.1. Per poter essere considerate spese ammissibili al finanziamento comunitario, le spese devono rispondere ai seguenti criteri generali:
- avere un nesso diretto con l'oggetto della convenzione ed essere previste nel bilancio di previsione allegato alla convenzione;
 - essere necessarie per la realizzazione del programma di lavoro che forma oggetto della convenzione;
 - essere ragionevoli e giustificate e rispondere ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare quelli di economia e di rapporto costo/efficacia;
 - essere generate durante il periodo di ammissibilità delle spese al finanziamento comunitario quale definito all'articolo 1.2, paragrafo 2, della convenzione;
 - venire effettivamente sostenute dal beneficiario, essere registrate nella contabilità del beneficiario conformemente ai principi contabili che gli sono applicabili e avere formato oggetto delle dichiarazioni prescritte dalle leggi fiscali e sociali applicabili;
 - essere identificabili e controllabili.

Le procedure di contabilità e di controllo interno del beneficiario devono permettere una riconciliazione diretta delle spese e delle entrate dichiarate a titolo del programma di lavoro con gli stati contabili e i documenti giustificativi corrispondenti.

- Il.12.2. Sono in particolare ammissibili le spese di funzionamento seguenti, sempreché rispondano ai criteri definiti al paragrafo precedente:
- le spese amministrative, le spese connesse al sostegno tecnico, alle riunioni, alla ricerca, alle manifestazioni transfrontaliere, agli studi, all'informazione e alle pubblicazioni;
 - le spese di personale, corrispondenti alle retribuzioni reali aumentate degli oneri sociali e degli altri costi legali che rientrano nella retribuzione, sempreché non eccedano i tassi medi corrispondenti alla politica abitualmente seguita dal beneficiario in materia retributiva;
 - le spese di viaggio e di soggiorno del personale, sempreché siano corrispondenti alle prassi abitualmente seguite dal beneficiario in materia di spese di trasferta;
 - i costi di acquisto di attrezzature, sempreché i beni interessati siano destinati direttamente alla realizzazione del programma di lavoro e valutati e ammortizzati conformemente al regolamento (CE) n. 643/2005 della Commissione del 27 aprile 2005 che abroga il regolamento (CE) n. 2909/2000 relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee (1). Solo la quota ammortizzabile del bene corrispondente al periodo di ammissibilità al finanziamento comunitario coperto dalla convenzione può essere presa in considerazione dal Parlamento europeo, salvo se la natura e/o l'utilizzo del bene giustificano una presa a carico differente da parte del Parlamento europeo;
 - i costi dei materiali di consumo e delle forniture;
 - i costi derivanti da altri contratti stipulati dal beneficiario per le esigenze di realizzazione del programma di lavoro, sempreché le condizioni previste all'articolo II.7 vengano rispettate;
 - i costi derivanti direttamente da esigenze imposte dalla convenzione (in particolare i costi di revisione contabile), comprese eventualmente le spese connesse a servizi finanziari (in particolare i costi delle garanzie finanziarie).

(1) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 75.

Il.12.3. Sono considerate **non ammissibili**:

- gli aumenti di capitale e la remunerazione del capitale;
- i debiti e gli oneri derivanti dal debito;
- le provvigioni;
- gli interessi debitori;
- i crediti dubbi;
- le perdite di cambio;
- l'IVA, eccetto nel caso in cui il beneficiario dimostri di non poterla recuperare;
- le spese dichiarate e prese a carico nell'ambito di un'azione specifica che dà luogo a una sovvenzione comunitaria;
- le spese smisurate o sconsigliate.

Il.12.4. Il Parlamento europeo può accettare, in casi eccezionali e debitamente giustificati, che il cofinanziamento di azioni specifiche del programma di lavoro di cui all'articolo 1.3, paragrafo 2, sia costituito in parte da conferimenti in natura. In tal caso, la valorizzazione di tali conferimenti non deve eccedere le spese realmente sostenute e debitamente giustificate da documenti contabili dei terzi che hanno effettuato detti conferimenti al beneficiario a titolo gratuito, ma se ne assumono il costo corrispondente o i costi generalmente accettati sul mercato considerato.

Sono esclusi da tale possibilità i conferimenti di tipo immobiliare.

Nel caso di cofinanziamento in natura, i conferimenti così valorizzati figurano per lo stesso importo nelle spese di realizzazione del programma di lavoro in quanto spese ammissibili e nelle entrate del programma di lavoro in quanto cofinanziamento in natura. Il beneficiario si impegna a disporre di detti conferimenti alle condizioni previste dalla convenzione.

ARTICOLO II.13 — PAGAMENTI

I pagamenti sono effettuati conformemente all'articolo 1.4.

Il.13.1. Prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire un fondo di tesoreria al beneficiario. Il prefinanziamento non può essere superiore all'80% dell'importo complessivo della sovvenzione di cui all'articolo 1.3, paragrafo 2.

Il.13.2. Pagamento del saldo della sovvenzione

La liquidazione del saldo interviene dopo la fine del periodo di ammissibilità del finanziamento comunitario sulla base delle spese realmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione del programma di lavoro. Allorché l'importo complessivo dei pagamenti precedenti sia superiore all'importo della sovvenzione globale determinata, il Parlamento europeo procede al recupero dei pagamenti indebiti.

Entro il 15 maggio successivo alla fine dell'esercizio finanziario, il beneficiario deve presentare i seguenti documenti per consentire la liquidazione del saldo:

- relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro;
- conteggio finanziario finale delle spese ammissibili realmente sostenute seguendo la struttura del bilancio di previsione;
- stato ricapitolativo completo delle entrate e delle spese corrispondenti ai conti del beneficiario per il periodo di ammissibilità coperto dalla convenzione;
- rapporto di revisione contabile esterna dei conti del beneficiario effettuato da un organismo o esperto indipendente abilitato secondo la legislazione nazionale a effettuare mansioni di controllo dei conti.

La revisione contabile esterna ha per oggetto quello di certificare che i documenti finanziari presentati dal beneficiario al Parlamento sono conformi alle disposizioni finanziarie della convenzione, che le spese dichiarate sono reali e le entrate dichiarate esaustive e che gli obblighi derivanti dagli articoli 6, 7, 8 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003 sono stati rispettati.

Al ricevimento dei documenti di cui al secondo comma ed entro il termine di due mesi, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale e, nell'ipotesi di una decisione negativa, dopo aver inteso i rappresentanti del partito politico interessato, approva la relazione finale sulla realizzazione del programma di lavoro e il conteggio finanziario finale.

L'Ufficio di presidenza può chiedere al beneficiario i documenti giustificativi o qualsiasi complemento d'informazione che riterrà necessari per consentire l'accettazione della relazione finale e del conteggio finanziario finale. Il beneficiario dispone di 15 giorni per presentare i documenti giustificativi richiesti.

L'Ufficio di presidenza, dopo aver inteso i rappresentanti del partito politico interessato, può respingere la relazione finale e il conteggio finale e chiedere la presentazione di una nuova relazione e di un nuovo conteggio. Il beneficiario dispone di 15 giorni per presentare una nuova relazione e un nuovo conteggio.

In mancanza di reazione scritta da parte del Parlamento nel termine di due mesi, la relazione finale e il conteggio finanziario finale sono considerati accettati.

Le richieste di informazioni complementari o di una nuova relazione sono notificate al beneficiario per iscritto. Il beneficiario dispone del termine di 15 giorni previsto al citato articolo I.4 per presentare le informazioni o i nuovi documenti richiesti.

In caso di richiesta di informazioni complementari, il termine di esame è prorogato del termine per l'ottenimento di tali informazioni.

In caso di rigetto e di richiesta di una nuova relazione, quest'ultima è soggetta alla procedura di approvazione descritta al presente articolo.

Nel caso di nuovo rigetto, il Parlamento europeo si riserva la facoltà di porre fine alla convenzione invocando l'articolo II.9, paragrafo 2, lettera c).

ARTICOLO II.14 — DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI

II.14.1. I pagamenti sono effettuati dal Parlamento europeo in euro. L'eventuale conversione dei costi reali in euro avverrà sulla base del tasso giornaliero pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o, in mancanza, sulla base del tasso mensile contabile stabilito dal Parlamento europeo e pubblicato nel suo sito Internet, valido per il giorno della redazione dell'ordine di pagamento da parte del Parlamento europeo, salvo specifiche disposizioni previste nelle condizioni particolari della convenzione.

I pagamenti erogati dal Parlamento europeo sono considerati effettuati alla data di addebito del conto del Parlamento europeo.

II.14.2. I termini di pagamento stabiliti all'articolo I.4 possono essere sospesi dal Parlamento europeo in qualsiasi momento previa notifica al beneficiario interessato che la sua domanda di pagamento non può essere onorata o perché non è conforme alle disposizioni convenzionali o perché non sono stati prodotti i documenti giustificativi adeguati, ovvero perché vi è sospetto di non ammissibilità di talune spese figuranti nel conteggio finanziario prodotto, ai fini di verifiche complementari.

Il Parlamento europeo può altresì sospendere i suoi pagamenti in qualsiasi momento nel caso di violazione accertata o presunta da parte del beneficiario delle disposizioni della convenzione, soprattutto in seguito ai risultati delle revisioni contabili e dei controlli previsti all'articolo II.17.

Il Parlamento europeo notifica tale sospensione al beneficiario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti. La sospensione prende effetto dalla data di invio della lettera da parte del Parlamento europeo. Il termine di pagamento restante ricomincia a decorrere a partire dalla data di registrazione della domanda di pagamento correttamente redatta, del ricevimento dei documenti giustificativi richiesti o alla fine del periodo di sospensione quale notificato dal Parlamento europeo.

II.14.3. Allo spirare dei termini di pagamento di cui all'articolo I.4 e fatto salvo il paragrafo 2, il beneficiario può chiedere, nei due mesi successivi alla data di ricevimento del pagamento tardivo, di fruire degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento in euro, maggiorato di tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento a cui si applica la maggiorazione è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui cade il termine ultimo di pagamento pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli interessi di mora riguardano il periodo trascorso fra il termine ultimo di pagamento, quest'ultimo escluso, e la data di pagamento definita al paragrafo 1, quest'ultima inclusa. Detti interessi non sono considerati un'entrata ai fini della determinazione della sovvenzione finale ai sensi dell'articolo II.15, paragrafo 4. La sospensione dei pagamenti da parte del Parlamento europeo non può essere considerata un ritardo di pagamento.

II.14.4. Il beneficiario deve notificare al Parlamento europeo l'importo degli interessi o vantaggi equivalenti eventualmente generati dai prefinanziamenti ricevuti dal Parlamento europeo. La notifica deve intervenire annualmente qualora gli interessi in questione rappresentino importi significativi e in ogni caso all'atto della domanda di pagamento del secondo prefinanziamento o del saldo che appuri il prefinanziamento. Detti interessi non sono considerati un'entrata ai sensi dell'articolo II.15, paragrafo 4. Essi formano oggetto di un ordine di riscossione da parte del Parlamento europeo conformemente all'articolo II.16.

Il.14.5. Il beneficiario dispone di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica da parte del Parlamento europeo dell'importo della sovvenzione finale che determina l'importo del pagamento del saldo o dell'ordine di riscossione in applicazione dell'articolo II.15 o, in mancanza, dalla data di ricevimento del pagamento del saldo per chiedere informazioni per iscritto sulla determinazione della sovvenzione finale, motivando le eventuali contestazioni. Decorso tale termine, siffatte domande non saranno più prese in considerazione. Il Parlamento europeo si impegna a rispondere per iscritto nei due mesi successivi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di informazioni, motivando la sua risposta. Tale procedura non preclude la possibilità per il beneficiario di presentare ricorso contro la decisione del Parlamento europeo in applicazione dell'articolo I.7. Conformemente alle disposizioni della legislazione comunitaria vigente in materia, siffatti ricorsi devono essere presentati entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione al ricorrente o, in mancanza, dal giorno in cui quest'ultimo ne ha avuto conoscenza.

ARTICOLO II.15 — DETERMINAZIONE DELLA SOVVENZIONE FINALE

Il.15.1. Fatte salve le informazioni ottenute successivamente nell'ambito dei controlli e delle revisioni contabili, l'Ufficio di presidenza approva l'importo della sovvenzione finale da concedere al beneficiario sulla base dei documenti di cui all'articolo II.13, paragrafo 2 accettati dall'Ufficio di presidenza dopo aver inteso i rappresentanti del partito politico interessato che ne hanno fatto domanda.

Il.15.2. In nessun caso l'importo totale versato dal Parlamento europeo al beneficiario può superare l'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, anche se le spese reali ammissibili totali superino l'ammontare complessivo delle spese ammissibili stimate menzionate all'articolo I.3, paragrafo 1.

Il.15.3. Qualora le spese reali ammissibili alla fine del periodo di ammissibilità fossero inferiori al totale delle spese ammissibili stimate, la partecipazione del Parlamento europeo è limitata all'importo massimo della sovvenzione fissato all'articolo I.3, paragrafo 2, e non può in nessun caso superare il 75% delle spese reali ammissibili.

Il.15.4. Il beneficiario accetta che la sovvenzione sia limitata all'importo necessario per equilibrare le entrate e le spese ammissibili del bilancio di funzionamento del beneficiario che ha condotto alla realizzazione del programma di lavoro, come pure che in nessun caso ciò gli procuri un profitto.

Per profitto si intende l'eventuale eccedenza dell'insieme delle entrate di funzionamento reali del beneficiario sull'insieme delle spese di funzionamento reali. Le entrate reali da considerare sono quelle constatate, generate o confermate alla data di redazione della domanda di pagamento del saldo da parte del beneficiario per i finanziamenti estranei alla sovvenzione comunitaria, a cui si aggiunge l'importo della sovvenzione determinata previa applicazione dei principi previsti ai paragrafi 2 e 3. Ai sensi del presente articolo, sono da considerare soltanto le spese di funzionamento reali determinate dagli stati finanziari del beneficiario e corrispondenti alle categorie di spese previste nel bilancio di previsione di cui all'articolo I.3, paragrafo 1, e figuranti nell'allegato II. Le spese non ammissibili sono in ogni caso coperte da risorse non comunitarie.

Qualsiasi eccedenza così determinata dà luogo a una riduzione, a debita concorrenza, dell'importo della sovvenzione.

Il.15.5. Fatta salva la possibilità di porre fine alla convenzione conformemente all'articolo II.9 e senza pregiudizio della facoltà per il Parlamento europeo di applicare le sanzioni di cui all'articolo II.10, il Parlamento europeo può ridurre la sovvenzione inizialmente prevista in caso di mancata esecuzione, cattiva esecuzione, esecuzione parziale o tardiva del programma di lavoro autorizzato, a debita concorrenza della realizzazione effettiva del programma di lavoro alle condizioni previste dalla convenzione.

Il.15.6. Sulla base dell'importo della sovvenzione finale così determinato e dell'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati a titolo della convenzione, il Parlamento europeo stabilisce l'importo del pagamento del saldo a concorrenza degli importi ancora dovuti al beneficiario. Allorché l'importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l'importo della sovvenzione finale, il Parlamento europeo emette un ordine di riscossione per l'importo in eccesso.

ARTICOLO II.16 — RECUPERO

Il.16.1. Allorché taluni importi siano stati indebitamente versati al beneficiario o allorché una procedura di recupero sia giustificata in virtù delle condizioni della convenzione, il beneficiario versa al Parlamento europeo, alle condizioni e alla data di scadenza fissata da quest'ultimo, gli importi in questione.

Il.16.2. In caso di assenza di pagamento da parte del beneficiario alla data di scadenza fissata dal Parlamento europeo, quest'ultimo maggiora le somme dovute con interessi di mora al tasso definito all'articolo II.14, paragrafo 3. Gli interessi di mora riguardano il periodo intercorrente tra la data di scadenza fissata per il pagamento, quest'ultima esclusa, e la data di ricevimento da parte del Parlamento del pagamento integrale delle somme dovute, quest'ultima inclusa.

Qualsiasi pagamento parziale è imputato dapprima sulle spese e interessi di mora e successivamente sul capitale.

II.16.3. In mancanza di pagamento alla data di scadenza, il recupero delle somme dovute al Parlamento europeo può essere effettuato per compensazione con somme dovute al beneficiario a qualsiasi titolo, informandolo preventivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o equivalenti. L'accordo preventivo del beneficiario non è richiesto.

II.16.4. Le spese bancarie causate dal recupero delle somme dovute al Parlamento europeo sono a carico esclusivo del beneficiario.

ARTICOLO II.17 — CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

II.17.1. Il beneficiario fornisce tutti i dati dettagliati richiesti al Parlamento europeo e a qualsiasi altro organismo esterno incaricato dal Parlamento europeo, affinché quest'ultimo possa assicurarsi della corretta esecuzione del programma di lavoro e delle disposizioni della convenzione.

II.17.2. Il beneficiario tiene a disposizione del Parlamento europeo l'insieme dei documenti originali, soprattutto contabili, bancari e fiscali o, in casi eccezionali debitamente giustificati, le copie certificate conformi dei documenti originali relativi alla convenzione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo degli importi dovuti di cui all'articolo I.4.

II.17.3. Il beneficiario agevola la realizzazione da parte del Parlamento europeo, sia direttamente attraverso i suoi agenti sia per il tramite di qualsiasi altro organismo esterno da esso incaricato a tal fine, di una revisione contabile sull'utilizzazione che è stata fatta della sovvenzione. Tali revisioni contabili possono aver luogo durante l'intero periodo di esecuzione della convenzione fino al pagamento del saldo, nonché durante un periodo di cinque anni decorrente dalla data di pagamento del saldo. Se del caso, i risultati di tali revisioni contabili potranno condurre a decisioni di recupero da parte del Parlamento europeo.

II.17.4. Il beneficiario si impegna a far sì che il personale del Parlamento europeo, nonché le persone esterne incaricate dal Parlamento europeo, abbiano diritto d'accesso appropriato ai locali del beneficiario, nonché a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per portare a termine dette verifiche.

II.17.5. In virtù del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾, quest'ultimo può altresì effettuare controlli e verifiche in loco secondo le procedure previste dalla legislazione comunitaria per la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità. Se del caso, i risultati di tali controlli potranno comportare decisioni di recupero da parte del Parlamento europeo.

II.17.6. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti, soprattutto quello di accesso, del Parlamento europeo per quanto riguarda i controlli e le revisioni contabili.

FIRME

Per il beneficiario

Per il Parlamento europeo

.....
[cognome / nome / qualifica]

.....
[cognome / nome]

.....
[firma]

.....
[firma]

Fatto a, data Fatto a, data

Il [beneficiario] dichiara con la presente di accettare specialmente ed espressamente l'articolo I.8, l'articolo II.1.2, l'articolo II.9.2 e l'articolo II.14.2 ⁽²⁾.

.....
[Firma del beneficiario]

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Da aggiungere fino al 29 febbraio 2008, qualora la legge applicabile al contratto sia la legge lussemburghese, conformemente all'articolo 1135-1 del codice civile lussemburghese.

ALLEGATO

Struttura analitica del bilancio di previsione di funzionamento

Spese	(euro)	Entrate	(euro)
Spese ammissibili			
Rubrica 1: Spese di personale 1. Retribuzioni 2. Oneri 3. Formazione professionale 4. Spese di missione del personale 5. Altre spese di personale		Sovvenzione del Parlamento europeo: = max 75% delle spese ammissibili	
Rubrica 2: Spese d'infrastruttura e di gestione 1. Affitti, oneri e spese di manutenzione 2. Spese di installazione, gestione e manutenzione riguardanti le attrezzature 3. Spese di ammortamento dei beni mobili e immobili 4. Cancelleria e forniture per ufficio 5. Affrancatura e telecomunicazioni 6. Spese di stampa, traduzione e riproduzione 7. Altre spese d'infrastruttura			
Rubrica 3: Spese di funzionamento 1. Spese di documentazione (quotidiani, agenzie di stampa, basi di dati) 2. Spese per studi e ricerche 3. Spese giuridiche 4. Spese di contabilità e di revisione contabile 5. Spese varie di funzionamento			
Rubrica 4: Riunioni e spese di rappresentanza 1. Spese per riunioni del partito politico 2. Partecipazione a seminari e conferenze 3. Spese di rappresentanza 4. Spese per inviti 5. Altre spese per riunioni			
Rubrica 5: Spese d'informazione e pubblicazione 1. Spese per pubblicazioni 2. Creazione e gestione di siti Internet 3. Spese di pubblicità 4. Materiale di comunicazione (gadget) 5. Seminari 6. Mostre 7. Altre spese d'informazione	 Risorse proprie (da elencare)	
Rubrica 6: Spese relative ai conferimenti in natura		Conferimenti in natura	
TOTALE DELLE SPESE AMMISSIBILI			
Spese NON ammissibili 1. Dotazioni alle provvigioni 2. Oneri finanziari 3. Perdite di cambio 4. Crediti dubbi 5. Altre spese da precisare		Risorse proprie destinate a spese non ammissibili	
TOTALE DELLE SPESE NON AMMISSIBILI			
TOTALE DEL BILANCIO			